

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3688-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 febbraio 1994 (v. stampato Senato n. 1408)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**ANDREATA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(**JERVOLINO RUSSO**)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(**COLOMBO**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 febbraio 1994*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3688 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1408), che viene allegata.

ALLEGATO

La Convenzione in oggetto è stata firmata dagli Stati membri della Comunità europea a Firenze il 17 settembre 1992.

La decisione di modificare la Convenzione originaria, che, firmata nel 1972 e ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1972, n. 920, creava l'Istituto universitario europeo, si è resa necessaria alla luce di una serie di fattori e di istanze di cambiamento emersi nel corso di questi ultimi vent'anni, quali: *a)* l'allargamento dell'Istituto a nuovi membri; *b)* la crescita delle attività di ricerca; *c)* il mutamento del contesto politico con l'approfondimento del processo di integrazione europea e con la caduta delle barriere tra Est e Ovest; *d)* l'« invecchiamento » inevitabile di talune disposizioni dello statuto del 1972.

In occasione della riunione del Consiglio superiore dell'Istituto del 18 dicembre 1991 fu così approvato dagli Stati membri un piano di riforma dell'Istituto di valenza decennale, che comportava, tra le altre cose, la necessità di procedere ad una serie di cambiamenti del vecchio statuto.

In seguito, in una speciale conferenza intergovernativa svoltasi all'Aja nel marzo 1992, fu sottoposto a discussione ed approvato all'unanimità il progetto di revisione della Convenzione istitutiva dell'Istituto.

Il testo definitivo è stato quindi approvato dai rappresentanti degli Stati membri in occasione del Consiglio superiore dell'Istituto del 18 giugno 1992 e firmato ufficialmente il 17 settembre 1992.

I punti maggiormente significativi della nuova Convenzione sono i seguenti:

1) *Ridefinizione del compito e delle finalità dell'Istituto.*

Con la nuova Convenzione viene sottolineato maggiormente il legame che deve sussistere tra i problemi connessi all'integrazione europea e i programmi di ricerca dell'Istituto, nel rispetto peraltro del principio della libertà e dell'indipendenza accademica, nonché del principio del pluralismo culturale e linguistico europeo nell'ambito delle attività dell'Istituto universitario europeo (articolo 1).

2) *Nomina e durata del mandato del presidente dell'Istituto.*

È prevista una nuova procedura di nomina del presidente dell'Istituto. Secondo le vecchie disposizioni il presidente veniva scelto dal Consiglio superiore — organo rappresentativo degli Stati membri — sulla base di una rosa di tre nominativi presentata dal consiglio accademico, organo rappresentativo dei docenti.

Con la nuova Convenzione il presidente è invece scelto dal Consiglio superiore previa consultazione del consiglio accademico. Si tratta di una modifica volta a riequilibrare il potere del consiglio accademico e del Consiglio superiore al riguardo, a chiaro vantaggio di quest'ultimo, anche per evitare situazioni di paralisi dovute all'eventuale disaccordo tra i due organi sui nominativi dei candidati alla presidenza.

La durata del mandato è estesa a cinque anni, rispetto agli attuali tre, rinnovabili per un periodo massimo di tre anni (articolo 4). Si tratta di una modifica volta a garantire al presidente maggiori possibilità di programmazione nella propria gestione.

In generale si può dire che dalla nuova Convenzione il ruolo del presidente esce rafforzato, anche per effetto dell'istituzione di un nuovo organo, il comitato esecutivo.

3) *Costituzione di un Comitato esecutivo.*

È prevista la creazione di un organo nuovo, denominato comitato esecutivo, dalla composizione ristretta; esso è costituito dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai capi di dipartimento, dai direttori degli istituendi centri e da un rappresentante dei ricercatori, ed è assistito dal Segretario generale. Tale comitato ha la funzione di assistere il presidente dell'Istituto nello svolgimento dei suoi compiti e di rendere talune procedure, prima di competenza del consiglio accademico, più snelle; designa alcuni membri del consiglio insegnante, oltre a coloro che sono designati dal consiglio accademico (articolo 5).

Anche con l'istituzione del comitato esecutivo viene ridotto il potere del consiglio accademico.

4) *Centri di studio e di ricerche interdisciplinari.*

È prevista la possibilità, su decisione del Consiglio superiore, sentito il consiglio accademico ed il consiglio di ricerca, di creare o sopprimere uno o più centri di studi e di ricerche interdisciplinari. Grazie a tale disposizione sarà possibile, ad esempio, istituire ufficialmente il Centro « Robert Schuman » avente la funzione di coordinare le attività di ricerca interdisciplinare secondo un'ottica comparativa ed europea (articolo 7).

5) *Rilascio di titoli di studio.*

Attualmente l'Istituto rilascia titoli di dottorato (Storia e civilizzazione, Scienze giuridiche, Scienze economiche, Scienze politiche e sociali); con la nuova Convenzione sarà possibile rilasciare titoli di studio di livello inferiore al dottorato ai ricercatori, anche extracomunitari, che abbiano compiuto almeno un anno di studi presso l'Istituto (articolo 9).

6) *Costituzione del corpo insegnante.*

A differenza delle precedenti disposizioni la nuova Convenzione prevede che il corpo insegnante — formato dai capi di dipartimento, direttori dei centri interdisciplinari, professori, assistenti ed altri insegnanti a tempo pieno — venga designato non solo dal consiglio accademico, ma anche dal comitato esecutivo, seppure in misura limitata (articolo 10).

7) *Nomina di due revisori di conti.*

È prevista la nomina di due revisori dei conti, di nazionalità differente, con un mandato di quattro anni — rispetto ai tre previsti dalle disposizioni precedenti — non rinnovabili, al fine di evitare un « coinvolgimento » troppo stretto degli stessi con l'Istituto (articolo 11).

TESTO
DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dell'articolo 13 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.